

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI  
ATTIVITA' SPORTIVE  
DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 20/06/2018**

**ART.1** – L'Amministrazione comunale, proprietaria di immobili e spazi per l'attività sportiva, adotta il seguente Regolamento per l'utilizzo degli stessi da parte delle Società Sportive che ne facciano richiesta e per l'erogazione di contributi alle medesime.

Il Regolamento risulta ispirato ai seguenti criteri:

- a) Gli immobili e gli spazi comunali sono a disposizione di quanti contribuiscono con la propria attività al benessere psicofisico dei cittadini, in particolare dei più giovani e disagiati;
- b) L'utilizzo di immobili e spazi comunali da parte delle Società private verrà accordato fatta salva la precedenza dell'Ente pubblico scolastico, nel rispetto degli orari scolastici dichiarati all'inizio dell'anno;
- c) Dato il carattere pubblico dei beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, l'utilizzo degli stessi da parte di Società private deve comportare da parte di queste ultime la partecipazione alle spese di gestione in base al criterio di economicità previsto dall'Art.1 della L. 241/90;
- d) **comma abrogato con delibera di C.C. n. 34/2018;**
- e) L'uso degli immobili oggetto del presente Regolamento è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
  - attività di avviamento e promozione dello sport;
  - tornei amatoriali;
  - campionati ed attività federali e di lega;
  - attività motoria;
  - ginnastica;
  - preparazione atletica;
  - attività ricreativa e di aggregazione sociale

purchè compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al presente regolamento.

Sono proibiti l'accesso e la presenza di pubblico in tutti gli impianti sportivi sprovvisti di idonea agibilità. L'effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze di polizia amministrativa, nel rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza vigenti.

**ART.2** – Ai sensi dell'Art. 12, secondo comma, della L. 4.8.77, n. 517, le Palestre comunali annesse agli edifici scolastici potranno essere utilizzate fuori dell'orario del servizio scolastico per attività di promozione socio-sportiva.

**ART.3** – Per ottenere l'utilizzo delle strutture, degli spazi e delle attrezzature, le Società Sportive dovranno osservare le seguenti norme:

- a) Con riferimento all'Art.1, l'attività dovrà svolgersi fuori dell'orario scolastico; tale orario dovrà essere comunicato da parte dell'Amministrazione comunale alle Società Sportive interessate;
- b) Possono chiedere l'utilizzo degli immobili e spazi comunali Società che abbiano lo scopo di realizzare attività di promozione sociale attraverso lo Sport e che non perseguano fini di lucro;
- c) La Società richiedente deve assumere a proprio carico le spese connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature. Per quanta riguarda le spese di pulizia, queste saranno disciplinate secondo le seguenti modalità:
  - 1) Società con sede a Ferno richiedenti l'uso ordinario di immobili e spazi comunali adibiti all'esercizio di attività sportive: spese di pulizia a carico dell'Amministrazione comunale;
  - 2) Società con sede a Ferno richiedenti l'uso straordinario di immobili e spazi comunali adibiti all'esercizio di attività sportive: spese di pulizia a carico delle Società richiedenti;
  - 3) Società che non hanno sede a Ferno richiedenti l'uso ordinario e straordinario di immobili e spazi comunali adibiti all'esercizio di attività sportive: spese di pulizia a carico delle Società richiedenti.

Nei casi 2) e 3), la pulizia si intende effettuata dall'Amministrazione comunale con recupero delle spese sostenute nella misura in cui verrà definita dalla Giunta comunale con apposito atto.

- d) La Società deve fornire il personale necessario per lo svolgimento delle attività e deve assicurare la necessaria vigilanza;
- e) Il Rappresentante della Società deve assumere ogni responsabilità giuridica per danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o cose;

- f) Le Società dovranno richiedere al Comune l'idonea autorizzazione che deve comprendere l'indicazione dell'uso a cui i locali e le attrezzature vengono adibiti;
- g) Prima dell'uso degli immobili, degli spazi e delle attrezzature, il Responsabile della Società Sportiva richiedente, il Responsabile dell'Istituto Scolastico o persona da loro delegata ed un rappresentante dell'Amministrazione comunale, devono procedere alla ricognizione degli spazi e dello stato di funzionalità delle attrezzature messe a disposizione; al termine dell'operazione verrà sottoscritto apposito verbale. Allo scadere del periodo di utilizzo si dovrà provvedere all'accertamento dello stato degli immobili, spazi e delle attrezzature, al fine di accertare che nessun danno sia derivato alle cose date in uso;
- h) Per quanto non esplicitamente sopra ricordato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare attenzione a quelle sulle responsabilità;
- i) Nella parte riservata è consentito il libero accesso da parte del pubblico; per i danni subiti dagli spettatori è responsabile la Società occupante, che deve garantire adeguata vigilanza.
- l) Dovranno essere altresì rispettate eventuali disposizioni impartite dall'ASL; tali disposizioni saranno tempestivamente comunicate alle Società Sportive da parte dell'Amministrazione comunale;
- m) La durata dell'utilizzo è annuale;
- n) L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni, ammanchi o quant'altro occorso agli utenti degli impianti, salvo i rischi di R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) derivanti dalla struttura del patrimonio sportivo concesso in uso, purchè utilizzato per gli scopi richiesti in concessione. Coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione devono diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello indicato nel verbale di agibilità. Il Comune e le autorità scolastiche non sono responsabili per danni causati agli atleti o al pubblico durante l'utilizzo degli immobili sportivi da parte di concessionari. Prima del rilascio della concessione il concessionario è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) e Conduzione di Fabbricato. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di detta polizza assicurativa e l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre la stessa a verifica e di chiedere al concessionario eventuali integrazioni.
- o) Gli utilizzatori (per uso ordinario e straordinario), esclusi gli Istituti Scolastici, dovranno versare, prima del rilascio della concessione, un deposito cauzionale nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale con proprio tariffario. La restituzione della cauzione sarà disposta decorsi 30 gg. dalla fine dell'utilizzo, previa richiesta scritta da parte del concessionario. Fatti salvi ulteriori diritti di rivalsa, il Comune ha diritto di ritenzione, parziale o totale della cauzione per eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature, ovvero per gravi inadempimenti.

**ART.4** – Le domande di utilizzo ordinario nel corso dell'anno dovranno essere presentate all'Amministrazione comunale, per il tramite dell'Assessorato allo Sport, entro il 15 luglio e dovranno indicare:

- a) Denominazione della Società richiedente;
- b) Sede;
- c) Generalità del Presidente o del legale Rappresentante responsabile per la Società e se esistente, del Consiglio direttivo; l'elenco dei preparatori atletici; l'elenco degli atleti iscritti alla Società (quest'ultimo elenco dovrà indicare anche l'età e la residenza di ciascun atleta);
- d) L'impianto oggetto di utilizzo;
- e) Il periodo e gli orari di utilizzo;
- f) Le finalità ed il presunto numero di utenze;
- g) L'ammontare dell'eventuale tariffa praticata nei confronti dell'utente per la partecipazione ai corsi o attività sportive, con la relativa giustificazione delle spese;
- h) Dovrà essere altresì dichiarato l'impegno ad osservare tutte le norme contenute nel presente Regolamento con particolare riferimento all'obbligo della pulizia come disciplinato dall'Art.3 punto c), della manutenzione dell'impianto ed attrezzature utilizzati, nonché dell'assunzione di responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone e cose, con obbligo del relativo risarcimento a carico di responsabilità per l'Amministrazione comunale;
- i) Alla domanda dovrà essere allegata copia dello Statuto sociale.

Le domande per l'utilizzo straordinario dovranno essere presentate all'Amministrazione comunale (Ass. allo Sport) almeno 30 giorni prima della data prevista e dovranno contenere in linea di massima le indicazioni di cui sopra oltre a quella di altre pertinenze ed attrezzature in aggiunta all'immobile.

Per le Società, Gruppi, Associazioni o Enti non titolari di concessione ordinaria per l'utilizzo degli immobili sportivi, il rilascio della concessione straordinaria è subordinato al versamento della cauzione di cui al precedente Art. 3, punto o), e alla presentazione di idonea polizza assicurativa R.C.T. e di Conduzione Fabbricato di cui al precedente art. 3 – punto n).

Ove non si responsabilizzi direttamente il Presidente in ordine agli adempimenti previsti dal presente Regolamento, dovranno essere indicate le generalità della persona a tale scopo preposta.

Il Presidente della Società sarà tenuto comunque responsabile solidalmente con quest'ultimo.

L'Amministrazione può stipulare con gli utilizzatori ordinari apposita convenzione che regoli i rapporti tra le parti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

**ART.5** – Entro l'avvio dell'attività della stagione sportiva, l'Assessore allo Sport, in accordo con la Commissione Consiliare Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, esaminate le domande di utilizzo ordinario per l'anno successivo, predisporre il calendario delle concessioni sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) Attività inserite nella programmazione didattica;
- b) Attività promosse dall'Ente pubblico;
- c) Società Sportive aventi sede nel Comune ed operative sul territorio, affiliate al CONI o ad altri organismi sportivi a carattere nazionale e facenti parte della Consulta;
- d) Società Sportive aventi sede nel Comune ed operative sul territorio, affiliate al CONI o ad altri organismi sportivi a carattere nazionale e non facenti parte della Consulta;
- e) Società Sportive aventi sede nel Comune ed operative sul territorio, non affiliate al CONI o ad altri organismi sportivi a carattere nazionale e non facenti parte della Consulta;
- f) Società Sportive aventi sede fuori dal Comune, con preferenza per quelle affiliate al CONI.

Nel caso in cui le strutture sportive non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste, si deciderà in base all'età ed al numero di cittadini farnesi praticanti l'attività sportiva delle Società richiedenti.

L'Amministrazione comunale si impegna, per quanto possibile, sulla base delle strutture esistenti, a salvaguardare la permanenza delle Società Sportive già operanti sul territorio, soprattutto nei settori giovanili.

L'Assessorato allo Sport, sentito il parere della Consulta Sportiva in merito agli orari di utilizzo degli immobili, renderà esecutivo il calendario predisposto.

Nel caso in cui gruppi di privati cittadini richiedano l'utilizzo dell'immobile e/o spazio comunale per attività sportive, verranno messe a disposizione le eventuali aree eccedenti, dopo aver sentito il parere della Consulta Sportiva nel caso in cui la data richiesta superi il trentesimo giorno. Una volta ottenuto l'utilizzo, i richiedenti dovranno osservare le norme del presente Regolamento.

**ART. 5 BIS** – L'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre degli immobili adibiti ad attività sportiva di cui al presente Regolamento al fine di permettere lo svolgimento di manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con enti pubblici, gruppi o associazioni, nonché interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di pubblico interesse.

Pertanto, a suo insindacabile giudizio, in orario extra scolastico, l'Amministrazione Comunale può concedere gli immobili adibiti ad attività sportiva ad Enti o Associazioni per eventi sportivi straordinari, anche revocando precedenti concessioni di utilizzo ordinario già emesse, sulla base della rilevanza e dell'importanza dell'iniziativa proposta per il territorio locale, per richieste di utilizzo straordinario pervenute almeno 30 gg. prima dell'evento.

**ART.6** – L'Assessore allo Sport trasmetterà il calendario di cui al precedente articolo 5) all'Istituto Comprensivo competente.

Una volta in possesso del parere delle scuole pubbliche, l'Amministrazione comunale provvederà al rilascio delle autorizzazioni. In caso di osservazioni da parte degli organismi scolastici competenti, si procederà al riesame delle domande.

**ART.7** - La Società, a sue cura e spese, dovrà provvedere al regolare servizio di vendita dei biglietti e di controllo all'ingresso, nonché di vigilanza all'interno dell'impianto.

La vigilanza dovrà proseguire sino al completo sgombero dalle strutture da parte di spettatori e sportivi.

La Società dovrà munirsi dei prescritti nullaosta della P.S. e della SIAE, impegnandosi all'osservanza delle disposizioni relative, esibendoli a richiesta del Comune.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare durante le manifestazioni.

E' consentito, all'interno delle strutture sportive e solo durante le partite di campionato, affiggere cartelli pubblicitari, fatte salve le norme vigenti in materia di pubbliche affissioni.

Il numero e la quantità delle affissioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione comunale.

**ART.8** – Di norma, la pulizia a carico delle Società come disciplinato dall'Art.3 punto c) dovrà essere assicurata dalla Società Sportiva in modo tale che gli immobili possano essere riconsegnati ogni mattina, prima dell'inizio

delle scuole, perfettamente puliti e agibili.

I danni all'impianto od alle attrezzature eventualmente arrecati dalle Società dovranno essere segnalati, mediante scritto, entro la giornata successiva all'Amministrazione comunale. Qualora la Società, all'inizio della propria attività giornaliera, individui un danno all'immobile e/o attrezzatura, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio Tecnico, operati i sopralluoghi, procederà alla quantificazione dei danni, che saranno risarciti dalla Società responsabile entro 30 giorni.

Nel caso di danni riscontrati nelle strutture e non segnalati da alcuno degli utilizzatori, l'Amministrazione si riserva, dopo opportune verifiche di eventuali effrazioni, di addebitare le spese per il ripristino dei danni all'ultima società, Gruppo o Associazione, Ente utilizzatore nel turno immediatamente precedente a quello in cui il danno è stato riscontrato oppure in parti uguali a tutti i gruppi, associazioni o enti utilizzatori nella giornata in cui è stato riscontrato il danno.

**ART.9** – Il controllo ispettivo in ordine al corretto utilizzo degli impianti ed attrezzature è effettuato dall'Assessore allo Sport, dall'Ufficio Tecnico e dalla Consulta Sportiva.

**ART. 9 BIS** - Le società, Gruppi o Associazioni sportivi, gli enti utilizzatori, si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:

- a) l'accesso agli immobili è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se accompagnati dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società, Gruppi o Associazioni, docenti delle istituzioni scolastiche;
- b) è fatto assoluto divieto di entrare nell'ambito dei plessi scolastici adiacenti a coloro che non parteciperanno all'attività sportiva;
- c) gli istruttori e i docenti devono far osservare agli atleti un comportamento disciplinato e rispettoso;
- d) è assolutamente vietato fumare nelle palestre e in tutti i locali chiusi degli immobili adibiti ad attività sportiva;
- e) è assolutamente vietato mangiare, bere (salvo per gli atleti durante lo svolgimento dell'attività sportiva), gettare carte, rifiuti ecc. per terra negli immobili adibiti ad attività sportiva;
- f) è vietato posteggiare moto, biciclette, veicoli in genere nelle strutture e locali di pertinenza delle palestre;
- g) gli istruttori, docenti devono controllare l'uso di scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina di tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento;
- h) è fatto divieto di accedere alle persone estranee o al pubblico negli immobili adibiti ad attività sportiva, qualora non sia espressamente autorizzato;
- i) è fatto obbligo di provvedere al versamento delle tariffe previste per la concessione degli immobili comunali, come da tariffario comunale. L'uso degli immobili adibiti ad attività sportiva non potrà essere concesso ai soggetti che non avranno provveduto ad effettuare i versamenti richiesti, secondo le modalità indicate nella relativa comunicazione emessa dall'ufficio competente;
- l) è assolutamente vietata la sub – concessione dell'uso degli immobili oggetto del presente regolamento, a chiunque e a qualsiasi titolo, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- m) è vietato lasciare materiale di ingombro, occupare spogliatoi, ripostigli e altri luoghi comuni e apporre chiusure non autorizzate e armadi, se non in spazi destinati e autorizzati;
- n) è vietato spegnere e manipolare l'impianto di riscaldamento;
- o) è obbligatorio posizionare, a cura degli utilizzatori, sul fondo della palestra e riporre negli appositi spazi dopo l'uso, la copertura idonea predisposta dall'Amministrazione (teli protettivi del fondo della palestra), durante le manifestazioni non propriamente sportive.

**ART.10** – L'utilizzo degli immobili e spazi comunali può essere revocato in qualsiasi momento e senza nessun preavviso per uno dei seguenti motivi:

- a) Violazione di norme contenute nel presente Regolamento e/o in quello della Consulta Sportiva;
- b) Utilizzo degli impianti e/o spazi per finalità diverse da quelle dichiarate al momento della richiesta scritta di utilizzo;
- c) Violazione di ordinanze del Sindaco.
- d) Persistente inadempienza nel pagamento delle somme dovute.

**ART.11** – L'Amministrazione comunale stabilisce l'istituzione di un rimborso spese da versarsi da parte delle Società Sportive, il cui ammontare sarà determinato annualmente dalla Giunta che fisserà due tariffe orarie

ordinarie: una per le Società aventi sede locale, una per le esterne. La Giunta dovrà altresì fissare la tariffa oraria straordinaria da applicare nel caso venga richiesto un utilizzo degli immobili e/o degli spazi eccedente le ore indicate nella richiesta di utilizzo ordinario.

Le tariffe ordinarie e straordinarie costituiranno rimborso per le spese di gestione sostenute dall'Amministrazione comunale (acqua, energia elettrica, riscaldamento) nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Regolamento (art. 2,5).

**ART. 11 BIS** – In caso di mancato pagamento della tariffa di cui all'art. 11 entro i termini e le modalità indicate nella comunicazione inviata per iscritto al concessionario , quale rendiconto periodico delle effettive ore di utilizzo con l'indicazione della somma dovuta, l'Amministrazione procederà come segue:

- a) sollecito scritto , con raccomandata A.R. , con invito al pagamento della cifra dovuta entro 10 giorni dal ricevimento;
- b) nel caso di mancato pagamento entro il nuovo termine assegnato , il Responsabile del Servizio provvederà al recupero della cifra con le modalità previste dalla normativa vigente, maggiorata degli interessi moratori calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardato pagamento;
- c) In caso di persistente inadempienza da parte del concessionario la concessione verrà revocata.

#### **ART.12**

**Articolo abrogato con delibera di C.C. n. 34/2018**

**ART.13** – Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

**ART.14** – Copia del presente Regolamento dovrà essere affissa all'interno degli immobili comunali.